



Comune di Chiaravalle

(Provincia di Ancona)

CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE STRUTTURA SERRE COMUNALI DI VIA R. SANZIO E MANUTENZIONE AREE VERDI

ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento ha per oggetto la gestione in concessione delle serre comunali di Via Sanzio nonché il servizio di manutenzione della pista ciclabile di circa ml. 1.865 lungo il fiume Esino nel tratto compreso dal sottopasso della Ferrovia (lungo fiume) fino alla conclusione della stessa pista (in direzione Comune di Jesi), compresa la ramificazione che conduce in via Podesti ed aree di sosta attrezzate presenti lungo l'intero percorso e l'area posta in adiacenza alla pista ciclabile sino alla strada via Sanzio.

ART. 2 - DURATA E FORMA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento avrà la durata di **anni quattro**, con decorrenza dalla data di stipula del contratto. Tuttavia, qualora il Responsabile del procedimento ravvisi la necessità urgente di procedere all'avvio delle prestazioni, lo stesso potrà autorizzare l'esecuzione anticipata del contratto sotto riserva di legge e previa sottoscrizione tra le parti di apposito verbale. Il mancato adempimento da parte della ditta affidataria può costituire causa di risoluzione contrattuale.

Nell'ipotesi di mancata successiva stipula contrattuale, il responsabile del procedimento terrà conto di quanto somministrato dall'esecutore, per il rimborso delle relative spese.

Alla scadenza contrattuale sarà insindacabile facoltà dell'Amministrazione comunale rinnovare l'affidamento per un ulteriore periodo di tre anni, ai medesimi patti e condizioni dell'affidamento iniziale, previa verifica:

- del mantenimento dell'interesse pubblico all'espletamento degli stessi;
- del mantenimento dell'adeguatezza delle esigenze poste a base dell'affidamento;
- della regolare esecuzione, qualità ed efficacia dei servizi svolti da parte della Ditta aggiudicataria;

In caso di mancato rinnovo, nulla sarà dovuto alla ditta affidataria a titolo di rimborsi, indennità, indennizzi, ecc...

In ogni caso, alla scadenza contrattuale, nell'eventualità che l'Amministrazione comunale non abbia concluso le procedure per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario, la ditta sarà obbligata a proseguire l'esecuzione del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali in corso d'opera e sino ad un massimo di mesi 6.

ART. 3 – ADEMPIMENTI ED IMPEGNI DELL'AFFIDATARIO.

L'affidatario assume su di sé tutti gli adempimenti organizzativi necessari alla esecuzione dei servizi ed alla gestione delle serre comunali di cui all'art. 1 ed è tenuto a:

- a) assolvere a tutti gli obblighi di tipo giuridico-amministrativo, contabile, tributario, previdenziale e simile connessi con lo svolgimento di tali attività;
- b) adottare nello svolgimento delle attività, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori e di terzi;
- c) eseguire i servizi nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni vigenti per i servizi oggetto di affidamento;
- d) osservare scrupolosamente negli interventi da eseguire, i tempi, i metodi operativi, i prodotti, i mezzi, i calendari stabiliti.

Rimane stabilito che egli assumerà ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, nel caso di danni e infortuni, rimanendone l'Amministrazione Comunale completamente sollevata.

ART. 4 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI:

I servizi affidati dovranno essere svolti dall'impresa con proprio personale, propri mezzi e capitali ed a suo totale rischio, conformemente al presente capitolato ed al progetto presentato.

Tutti gli oneri ed i costi inerenti direttamente ed indirettamente lo svolgimento delle attività sono a totale carico dell'affidatario.

L'affidatario è il solo ed unico responsabile delle spese e degli impegni riguardanti:

- l'organizzazione e la gestione dei servizi;
- ogni spesa per le prestazioni, attrezzature, mezzi e prodotti, spese accessorie di ogni specie, trasferte, assicurazioni obbligatorie, indennità, spese generali e utili; sono inoltre a carico della ditta gli oneri derivanti dalla posa in opera e rimozione di segnaletica di sicurezza occorrente per l'esecuzione del servizio di manutenzione del verde pubblico e quant'altro occorre per dare compiuto il servizio a perfetta regola d'arte.

L'Impresa deve risultare perfettamente idonea, organizzata ed attrezzata per la gestione dei servizi con mezzi di proprietà o dei quali possa disporre in base a qualsiasi titolo giuridico idoneo ed a proprio rischio.

Gli attrezzi e le macchine, la loro scelta, le loro caratteristiche tecniche e il loro impiego dovranno essere perfettamente compatibili con le caratteristiche dei luoghi in cui verranno impiegati, dovranno essere tecnicamente efficienti, mantenuti in perfetto stato e dotati di accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e/o terzi da eventuali infortuni.

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell'espletamento dei servizi dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia e l'impresa dovrà essere pronta, in caso di impreviste necessità, ad integrare il parco macchine al fine di non comportare ritardi nell'esecuzione degli interventi.

ART. 5 – MANUTENZIONE PISTA CICLABILE e AREE VERDI

La ditta affidataria dovrà conservare l'area verde nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza, consapevole che ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione dovrà essere preliminarmente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

E' obbligo della ditta non ostacolare, modificare o alterare la fruibilità dell'area, che rimane a tutti gli effetti destinata a verde pubblico, garantendo l'accesso a chiunque, nei limiti e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

L'affidatario dovrà provvedere al taglio, senza raccolta, dell'erba, arbusti e canne nonché la rimozione di ogni oggetto estraneo all'interno di una fascia di larghezza di ml. 1 ai lati di detta pista ciclabile e nelle aree di sosta e aree verdi

Il tratto compreso tra via Toti e via Gramsci risulta accessibile solamente in bicicletta o a piedi in quanto l'accesso è intercluso da transenne in legno posizionate lungo la pista: in questo tratto la ditta dovrà pertanto eseguire gli sfalci mediante l'utilizzo di attrezzatura manuale.

L'accesso alla restante parte di pista ciclabile potrà avvenire invece anche con l'ausilio di mezzi d'opera, dall'imbocco posto in via Sanzio, dopo le serre comunali; infatti in questo tratto, pur essendo presenti delle transenne, l'accesso alla pista è possibile a lato delle stesse.

La pista, salvo alcuni piccoli tratti, è completamente realizzata con fondo in "levostab", per cui è fatto obbligo alla ditta:

- **effettuare il taglio lungo i bordi con l'esclusivo utilizzo di attrezzatura manuale;**
- **ovvero, nel caso sia proceda allo sfalcio con l'ausilio di mezzi meccanici dall'interno della pista, al fine di non arrecare danno al fondo e considerate le ridotte dimensioni della stessa, l'utilizzo di mezzi di ridotte dimensioni e comunque con un peso massimo non superiore a 10 q.li e con larghezza massima di ingombro non superiore a ml. 1,50 o con**

altra attrezzatura (anche manuale) che non vada però ad aumentare i carichi sopraindicati.

Fatto salvo quanto ulteriormente offerto dalla ditta con il progetto presentato, e' richiesto un minimo di n° 6 interventi/anno. E' comunque obbligo alla ditta affidataria di garantire una corretta manutenzione di detto tratto di pista ciclabile, su richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale, assicurare ulteriori tagli dell'erba ogni qualvolta il manto erboso raggiunga altezze ritenute necessarie di intervento di taglio.

La ditta dovrà inoltre provvedere alla tempestiva segnalazione all'Ufficio Tecnico Comunale di ogni altra eventuale esigenza di interventi straordinari, quali guasti dovuti ad usura ed atti di vandalismo e conseguente necessità di riparazioni ad impianti, attrezzature, arredi fissi ecc.. presenti nell'area nonché l'eventuale presenza di materiale a rischio igienico ed alla rimozione di rami secchi giacenti sulla pista.

Sono a carico del Comune di Chiaravalle:

- gli oneri relativi ai consumi di energia elettrica per l'illuminazione dell'area;
- gli oneri relativi ai consumi idrici.

E' escluso ogni altro intervento diverso da quelli specificati nel presente capitolato, nel nulla-osta idraulico della Provincia di Ancona – III Dipartimento Governo del Territorio – Settore Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente di cui alla lettera prot. n° 9961 del 3.02.2011 e nel contratto di concessione delle aree demaniali interessate che verrà stipulato tra la Provincia di Ancona ed il Comune di Chiaravalle (come da richiesta trasmessa alla Provincia prot. n° 10279 del 14.05.2015).

L'Amministrazione comunale, per mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato delle aree a verde, riservandosi la facoltà di richiedere, qualora ritenuto opportuno, l'esecuzione di interventi ritenuti necessari e/o il completamento di quelli non eseguiti a regola d'arte.

6 – CORRISPETTIVO

Nulla sarà dovuto dall'Amministrazione per la realizzazione degli interventi indicati al precedente articolo 5 in quanto il soggetto affidatario si intende integralmente compensato dai proventi derivanti della gestione delle serre comunali, come indicato al successivo articolo 7. Pertanto lo stesso non avrà alcun diritto a rimborsi, indennità o erogazioni di alcun genere per l'affidamento dei servizi in oggetto.

Al solo fine della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'affidamento (es. procedura di affidamento, calcolo cauzione definitiva, Codice Identificativo di Gara, ecc...) il valore contrattuale, avuto riguardo della natura e dello stato dei luoghi, degli interventi di manutenzione necessari e delle attività che verranno svolte dall'affidatario, viene stimato in € 16.000 (euro sedicimila), determinato sulla base del presunto canone di affitto della struttura delle serre comunali per un periodo di anni quattro. Pertanto il valore complessivo dell'affidamento, comprensivo dell'opzione di rinnovo per ulteriori anni 3, viene determinato in complessivi € 28.000.

ART. 7 – SERRE COMUNALI DI VIA R. SANZIO

Il Comune di Chiaravalle è proprietario di n° 2 serre, site in Via R. Sanzio, ciascuna della superficie complessiva di mq. 270, oltre ad annessa struttura destinata a negozio/magazzino della superficie complessiva di mq. 75 ed area scoperta di pertinenza (come da planimetria allegata) che concede ai fini della sua valorizzazione e conservazione dell'uso originario.

Il concessionario delle serre comunali dovrà:

1. gestire la serra secondo quanto indicato nel progetto presentato all'Amministrazione comunale e, comunque, in base ai seguenti criteri:
 - attività di carattere agricolo-botanico con annessa vendita al pubblico dei prodotti coltivati. I prodotti dell'attività di ortofloricoltura e giardinaggio derivanti dalle attività di gestione delle serre sono di pertinenza della ditta che ne curerà la commercializzazione, assumendone gli oneri e introitandone i ricavi. Sono a completo beneficio del concessionario i ricavi derivanti da qualsiasi altra iniziativa promossa nell'ambito dell'attività delle serre quali organizzazione di corsi e laboratori rivolti a terzi, partecipazione a mercati, fiere, ecc.... nonché gli introiti derivanti da attività di tipo promozionale e di sponsorizzazione;
2. intestare a proprio carico e pagare tutte le utenze;
3. custodire e mantenere l'immobile in buono stato di manutenzione provvedendo, a propria cura e spese, alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria ed a quella dei relativi impianti;
4. acquisire le necessarie autorizzazioni sanitarie e commerciali;
5. garantire l'effettivo e diretto esercizio della concessione senza possibilità di sub concedere a terzi l'immobile o sue parti.
6. garantire, a titolo gratuito e per tutta la durata dell'affidamento, la mera disponibilità di parte delle serre per iniziative di carattere sociale, anche finalizzate a progetti di inserimento lavorativo a favore di soggetti svantaggiati, che l'Amministrazione comunale intenda organizzare. L'attività sarà svolta senza alcun intralcio al concessionario ed ogni onere ed adempimento relativo all'impiego degli educatori e per i soggetti svantaggiati che verranno coinvolti nei progetti sono a totale carico dell'Amministrazione.

7.1 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO:

Il concessionario assume a totale carico e rischio la gestione della struttura e tutte le spese derivanti quali, a titolo esemplificativo, spese relative all'acquisto di prodotti ed attrezzature, costo del personale, manutenzione ordinaria e straordinaria, utenze, rifiuti, pulizie, ecc...

Nulla sarà dovuto dall'Amministrazione comunale al soggetto concessionario per la gestione della struttura comunale.

La ditta concessionaria produrrà all'Amministrazione copia del proprio bilancio conforme a quello depositato presso gli uffici competenti.

ART. 8 - PERSONALE

Il personale addetto ai servizi previsti dal presente capitolato lavorerà sotto l'esclusiva responsabilità dell'affidatario. Pertanto l'affidatario solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contribuzioni, assicurazioni e, in genere, da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il personale della ditta affidataria non ha e né potrà vantare conseguentemente al presente affidamento alcun rapporto di dipendenza con l'Amministrazione Comunale.

In ogni momento l'affidatario, su semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, dovrà dimostrare di avere ottemperato agli obblighi di cui sopra; l'affidatario, su richiesta, dovrà esibire all'Amministrazione comunale il libro matricola ed il libro paga come previsto dalle norme vigenti.

La ditta affidataria è tenuta, per tutta la durata dell'affidamento:

- a) ad attuare nei confronti dei propri dipendenti e/o soci lavoratori la piena applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria nonché degli accordi integrativi regionali;
- b) ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla categoria e nella Provincia di Ancona. La ditta dovrà altresì provvedere, a propria cura e spese, alle assicurazioni obbligatorie assistenziali, previdenziali ed infortunistiche;
- c) E' fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in modo particolare di:
 - 1) avere predisposto il documento di valutazione dei rischi relativi all'attività svolta, conformemente alle norme specifiche;
 - 2) avere provveduto a nominare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
 - 3) avere nominato il Medico Competente;
 - 4) avere nominato e formato gli addetti alle emergenze, in particolare addetti antincendio ed addetti al primo soccorso;
 - 5) avere a disposizione le principali dotazioni di emergenza (estintore a polvere, pacchetto di medicazione, cellulare per le telefonate di emergenza);
 - 6) aver dato corso a programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - 7) aver dotato i propri dipendenti dei Dispositivi di Protezione Individuale adeguati alle mansioni svolte da ciascun lavoratore ed a tutela dal rischio infortunistico, rischio biologico, rischio chimico, rischio elettrico e da altri eventuali rischi individuati nel corso dell'attività;
 - 8) aver provveduto alla nomina del Responsabile tecnico del cantiere e suoi sostituti cui è demandata l'organizzazione e l'esecuzione oggetto di affidamento.

Il Responsabile tecnico dell'Impresa, con ruolo assimilabile al preposto, dovrà essere dotato delle necessarie competenze tecnico – professionali ed è responsabile del rispetto della sicurezza da parte di tutti i lavoratori impegnati nell'esecuzione dei servizi.

ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, l'Impresa aggiudicataria dovrà prestare entro 10 giorni dalla richiesta degli uffici comunali e comunque prima della stipula contrattuale, un deposito cauzionale definitivo pari ad € **1.600,00** (euro milleseicento/00) nelle forme e con le modalità di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e fatte salve le riduzioni ivi previste.

La cauzione copre il mancato rispetto degli obblighi contrattuali secondo le previsioni del Capitolato Prestazionale e del progetto presentato.

In caso di escussione della cauzione, l'affidatario dovrà provvedere a reintegrarla entro 30 giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del contratto.

Lo svincolo della cauzione sarà disposta dall'Amministrazione comunale, accertata la completezza e regolare esecuzione dell'affidamento, anche in relazione all'assolvimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

Qualora l'affidatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista e senza giustificato motivo, il Comune avrà la facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.

ART. 10 – RESPONSABILITA' CIVILE – ASSICURAZIONI

L'aggiudicatario, prima dell'inizio del servizio, dovrà far pervenire al Comune di Chiaravalle copia di specifica polizza assicurativa stipulata a favore dell'Amministrazione Comunale, a copertura dei seguenti rischi:

- a) Responsabilità civile verso terzi (RCT): assicura la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività previste nel presente capitolato (manutenzione verde pubblico e gestione serre comunali) e comunque ascrivibile alla responsabilità dell'aggiudicatario. La polizza avrà massimale unico a favore dell'Amministrazione comunale non inferiore ad **Euro 2.000.000 (duemilioni)** per ogni evento dannoso o sinistro, anche se reclamato nei 12 mesi successivi alla cessazione delle attività del medesimo contratto;
- b) responsabilità civile per prestatori d'opera (RCO) dipendenti dall'affidatario ed eventuali terzi che prestano la loro opera in nome e per conto dell'affidatario, con massimale per sinistro a favore del Comune di Chiaravalle non inferiore ad **Euro 2.000.000 (duemilioni)**.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze, non esonerano l'affidatario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, anche in ragione dell'applicazione di scoperti e/o franchigie sui contratti assicurativi.

ART. 11 – INADEMPIENZE – CLAUSOLA DI RISOLUZIONE.

In caso di ritardo negli interventi di manutenzione della pista ciclabile e delle aree verdi rispetto a quanto indicato nel progetto presentato dalla ditta aggiudicataria o comunque richiesti dal Comune di Chiaravalle sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari ad € 50,00, da valersi sulla cauzione definitiva.

L'Amministrazione comunale potrà risolvere il contratto per inderogabili esigenze pubbliche o per gravi inadempienze dell'affidatario, nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato.

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere in tutto o in parte il contratto nei seguenti casi:

- a) per reiterate violazioni agli obblighi contrattuali accertate a seguito di tre diffide formali da parte dell'Amministrazione comunale;
- b) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;
- c) mancato rispetto di quanto previsto dal progetto presentato dall'impresa in sede di gara;
- d) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell'impresa affidataria dei servizi oggetto del presente capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore;
- e) subappalti o subconcessioni non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- f) in caso di frode dell'appaltatore o collusione con personale appartenente all'organizzazione dell'Amministrazione comunale o terzi;
- g) in caso di gravi inadempimenti contrattuali, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali, a titolo esemplificativo: inosservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, compreso

utilizzo di personale privo di requisiti, mancata applicazione al personale del contratto collettivo di lavoro, grave ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, gravi violazioni nel versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, gravi danni arrecati a terzi ed ai beni immobili e mobili di proprietà dell'Amministrazione comunale e riconducibili alle attività dell'affidatario;

- h) in caso di accertata inadeguatezza e/o inaffidabilità dell'affidatario;
- i) contegno abituale scorretto verso il personale comunale, verso i soggetti coinvolti nelle iniziative di carattere sociale e/o di inserimento lavorativo promosse dall'Amministrazione e verso terzi.

In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra non spetta alla ditta alcun indennizzo ed il Comune ha facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato all'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale comunicherà la risoluzione del contratto all'appaltatore con raccomandata R.R.

In caso di risoluzione del contratto il Comune potrà scegliere:

- o di far proseguire i servizi fino all'individuazione del nuovo soggetto affidatario;
- oppure affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento, attribuendo i costi derivanti all'aggiudicatario.

E' sempre comunque fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze, potendo l'Amministrazione Comunale rivalersi su eventuali crediti dell'affidatario, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di alcun genere.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. "il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità".

Art. 13 – SUBAPPALTO/SUCONCESSIONE: E' fatto divieto all'affidatario subappaltare o sub concedere i servizi oggetto del presente capitolato.

ART. 14 – RECESSO UNILATERALE DELL'AFFIDATARIO

Qualora l'affidatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, il Comune avrà facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.

ART. 15 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie tra l'Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria che possono insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente il Foro di Ancona..

ART. 16 – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. La Ditta comunica alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni

finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

4. La Ditta prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO

L'impresa è tenuta a far rispettare a tutti i suoi collaboratori, a qualsiasi titolo utilizzati, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento generale approvato con D.P.R. n.62/2013 e da quello integrativo aziendale approvato con deliberazione di Giunta n.17 del 27.01.2014. La violazione di detti obblighi costituisce causa di risoluzione di diritto o di decadenza contrattuale.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs. 10 agosto 2018 n° 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati” per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento.

Allegati: n° 1 planimetria serre comunali